DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 15

L'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Il personale ha l'obbligo di risiedere nella localita' ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui e' assegnato. Tuttavia, ove cio' sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio, e' consentito che la residenza sia fissata in localita' viciniore, fermo restando l'obbligo di notifica all'Amministrazione ferroviaria ed il potere di questa di negare il consenso. Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti".

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it